

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 aprile 2007, n. 47

**Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica). Statuto del Consorzio di bonifica Auser-Bientina.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) da ultimo modificata dalle leggi regionali 29 luglio 2003, n. 38 e 27 gennaio 2004, n. 3;

Visto l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti. Legge regionale 34/1994, articolo 5 e articolo 11) nel quale vengono individuati con il n. 12 e n. 13 rispettivamente i comprensori di bonifica "Pianura lucchese" e "Padule di Bientina", e viene indicata la Provincia di Lucca quale ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative, di vigilanza e controllo in materia di bonifica;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1998, n. 405 concernente la modifica dei confini tra il comprensorio n. 11 e n. 12, con la quale un'area di circa 300 ettari del comune di Vecchiano viene scorporata dal comprensorio n. 12 ed incorporata nel comprensorio n. 11, riducendo la superficie del comprensorio pianura lucchese a 24.876 ettari circa;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 1997, n. 270 con la quale in attuazione dell'articolo 47 della l.r. 34/1994 le funzioni operative e gestionali, relativamente al comprensorio n. 13 vengono attribuite al Consorzio di bonifica di Bientina;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2004, n. 139 con la quale relativamente al comprensorio n. 12 Pianura lucchese le funzioni di ente titolare vengono attribuite al medesimo Consorzio di bonifica, già titolare delle funzioni nel comprensorio n. 13, ampliandone così il suo ambito di operatività a complessivi 57.455 ettari circa;

Preso atto che il Consorzio di bonifica di Bientina è ad oggi ancora retto dallo statuto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 maggio 1998, n. 115;

Ritenuto che l'estensione delle funzioni del Consorzio stesso sul comprensorio n. 12, nonché le ultime modifiche alla l.r. 34/1994 impongono una revisione dello statuto consortile;

Vista la nota del 3 aprile 2006 con la quale la Provincia di Lucca ha trasmesso alla Regione Toscana la deliberazione adottata dalla propria Giunta il 20 marzo 2006, n. 66, concernente l'espressione di parere della provincia sulla proposta di nuovo statuto, approvato dal Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica con deliberazione 7 febbraio 2006, n. 4;

Preso atto della volontà relativa ad un cambio di denominazione da "Consorzio di bonifica del Bientina" a "Consorzio di bonifica Auser-Sextum";

Ritenuto di accogliere solo parzialmente la richiesta di cambio denominazione accettando "Auser" come rappresentativo del comprensorio n. 12 e mantenendo la denominazione "Bientina" come riferimento al comprensorio n. 13, originario ambito di operatività del Consorzio;

Ritenuto di procedere contestualmente all'approvazione del testo statutario proposto, con le modifiche e le integrazioni resesi necessarie a seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Giunta regionale al fine di garantirne la legittimità, la funzionalità e la omogeneità con gli altri statuti consortili;

#### DELIBERA

1. di modificare la denominazione del consorzio di bonifica da "Consorzio di bonifica di Bientina" a "Consorzio di bonifica Auser-Bientina";

2. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Auser-Bientina, relativamente ai comprensori di bonifica n. 12 "Pianura lucchese" e n. 13 "Padule di Bientina", allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante (allegato A);

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

#### IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Riccardo Nencini

*Il Segretario*  
Giuliana Loris Baudone

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Comprensorio n. 12 “Pianura lucchese”  
Comprensorio n. 13 “Padule di Bientina”

CONSORZIO DI BONIFICA  
AUSER-BIENTINA

STATUTO CONSORTILE

## INDICE

TITOLO I  
OrganizzazioneCAPO I  
Disposizioni generali - Finalità e compiti

## SEZIONE I - Disposizioni generali

- Art. 1 Natura giuridica e sede
- Art. 2 Comprensorio
- Art. 3 Perimetro consortile

## SEZIONE II - Finalità e compiti

- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Compiti di vigilanza e intervento sul territorio

CAPO II  
Organi del Consorzio e procedure elettorali e di nomina

- Art. 6 Organi del consorzio

## SEZIONE I - Consiglio dei delegati

- Art. 7 Costituzione
- Art. 8 Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
- Art. 9 Funzioni del Consiglio dei delegati
- Art. 10 Convocazione

## SEZIONE II - Deputazione amministrativa

- Art. 11 Composizione
- Art. 12 Funzioni della Deputazione amministrativa
- Art. 13 Provvedimenti d'urgenza
- Art. 14 Convocazione

## SEZIONE III - Presidenza

- Art. 15 Funzioni del Presidente
- Art. 16 Funzioni del Vicepresidente

## SEZIONE IV - Collegio dei revisori dei conti

- Art. 17 Costituzione e durata
- Art. 18 Funzioni e procedure
- Art. 19 Compenso

## SEZIONE V - Disposizioni comuni agli organi

- Art. 20 Accettazione delle cariche
- Art. 21 Durata delle cariche
- Art. 22 Scadenza delle cariche
- Art. 23 Dimissioni dalle cariche
- Art. 24 Decadenza dalle cariche
- Art. 25 Vacanza dalle cariche
- Art. 26 Rimborso delle spese e indennità di carica

## SEZIONE VI - Disposizioni procedurali degli organi collegiali

- Art. 27 Validità delle sedute
- Art. 28 Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei
- Art. 29 Astensioni
- Art. 30 Votazioni
- Art. 31 Verbale delle sedute

## SEZIONE VII - Forme di pubblicità

- Art. 32 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 33 Visione e copia delle deliberazioni
- Art. 34 Ricorso contro le deliberazioni

## CAPO III

## Corpo elettorale e procedimento di voto

## SEZIONE I - Corpo elettorale

- Art. 35 Attribuzioni - Costituzione - Diritto di voto
- Art. 36 Svolgimento attività elettorali
- Art. 37 Esercizio del diritto di voto
- Art. 38 Deleghe
- Art. 39 Sezioni elettorali
- Art. 40 Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto
- Art. 41 Reclamo contro la lista degli aventi diritto al voto

## SEZIONE II - Procedimento elettorale

- Art. 42 Convocazione del corpo elettorale
- Art. 43 Costituzione dei seggi
- Art. 44 Scheda per la votazione e presentazione delle liste
- Art. 45 Votazioni
- Art. 46 Scrutinio - Verbale
- Art. 47 Validità ed efficacia delle votazioni
- Art. 48 Verbali relativi alle operazioni elettorali - Reclami
- Art. 49 Rinuncia di qualcuno degli eletti

## TITOLO II

## Partecipazione

- Art. 50 Forme di partecipazione

## TITOLO III

## Direzione - Amministrazione

## SEZIONE I Direttore - Regolamenti interni

- Art. 51 Direttore del Consorzio
- Art. 52 Regolamenti interni

## SEZIONE II - Amministrazione

- Art. 53 Esercizio finanziario del consorzio
- Art. 54 Bilancio di previsione
- Art. 55 Conto consuntivo

## SEZIONE III - Riparto della contribuzione

- Art. 56 Piano di classifica e di riparto
- Art. 57 Ruoli

## SEZIONE IV - Tesoreria

- Art. 58 Servizio di tesoreria
- Art. 59 Ordini di riscossione e mandati di pagamento

TITOLO I  
Organizzazione

CAPO I  
Disposizioni generali - Finalità e compiti

SEZIONE I  
Disposizioni generali

Art. 1  
Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di bonifica Auser-Bientina, persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile e dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), esercita le funzioni per la gestione ed amministrazione dei comprensori di bonifica n. 13 "Padule di Bientina" e n. 12 "Pianura lucchese", in attuazione delle deliberazioni del Consiglio regionale 23 luglio 1997, n. 272 e 10 novembre 2004, n. 139.
2. Il Consorzio è retto dal presente Statuto.
3. La sede consortile è deliberata dall'assemblea dei delegati.

Art. 2  
Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di circa 57.455 ettari ricadenti nelle province di Lucca, Pisa e Firenze, nei seguenti comuni:

Provincia di Lucca (ha 41.863):

- Comune di Altopascio
- Comune di Borgo a Mozzano
- Comune di Camaiore
- Comune di Capannori
- Comune di Lucca
- Comune di Massarosa
- Comune di Montecarlo
- Comune di Pescaglia
- Comune di Porcari

Provincia di Pisa (ha 14.047):

- Comune di Bientina
- Comune di Buti
- Comune di Castelnuovo di Sotto
- Comune di Santa Croce S/Arno
- Comune di Santa Maria a Monte
- Comune di S.Giuliano Terme
- Comune di Calcinaia
- Comune di Vicopisano

Provincia di Firenze (ha 1.545):

- Comune di Fucecchio

Art. 3  
Perimetro consortile

1. Il perimetro del Consorzio Auser-Bientina è quello delimitato dall'unione dei due comprensori di bonifica n. 12 "Pianura lucchese" e n. 13 "Padule del Bientina", così come identificati nell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti l.r. 34/1994, articoli 5 e 11) e successive modifiche.

SEZIONE II  
Finalità e compiti

Art. 4  
Finalità

1. Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali allo scopo di realizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla conservazione ed all'incremento delle risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
2. Il Consorzio provvede in particolare:
  - a) ad elaborare, sentiti gli enti competenti per territorio, le proposte del piano generale di bonifica nonché a contribuire alla predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8 e 33 della l.r. 34/1994 e successive modificazioni;
  - b) alla progettazione e, su concessione della Provincia, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, regimazione idrogeologica ed assetto del territorio di competenza statale o regionale nonché altre opere pubbliche attinenti ai propri fini istituzionali, fatte salve le competenze della Regione ai sensi della legislazione vigente;
  - c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:
    - 1) manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di IIIa, IVa e Va categoria, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale;
    - 2) azioni di monitoraggio ambientale anche mediante il rilevamento ed elaborazione dei dati meteorologici, pluviometrici, idrometrici e di qualità delle acque;
    - 3) segnalazione delle calamità naturali e collaborazione alla formulazione, insieme agli altri soggetti competenti, dei piani di protezione civile e loro attuazione;
  - d) alla collaborazione con gli enti locali su problematiche inerenti l'utilizzo e l'assetto del territorio, anche mediante l'elaborazione in concessione di progetti, nonché dell'esecuzione e direzione dei lavori ed opere;
  - e) alla progettazione ed all'esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 34/1994, in sostituzione dei medesimi, nonché di tutte le opere comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non sia recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
  - f) ad esercitare le funzioni di Consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 34/1994, nonché le funzioni in materia di opere idrauliche di cui all'articolo 59 ter della medesima legge;
  - g) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
  - h) alla gestione dei canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 34/1994;
  - i) alla vigilanza e all'adempimento, da parte dei soggetti obbligati a norma di legge, delle direttive del piano generale di bonifica;
  - l) a svolgere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione le funzioni attribuite in materia di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di IIa categoria di competenza delle Province, ivi compresa la vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), nonché al rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994;
  - m) alla realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazione economico-agraria ed ambientale del comprensorio;
  - n) alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione e conservazione di aree di particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio consortile unitamente agli altri soggetti competenti. A proporre e realizzare in collaborazione con altri enti e istituzioni competenti interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico costituito da antiche strutture e manufatti appartenenti alle sistemazioni idrauliche e irrigue presenti nel comprensorio;
  - o) a promuovere e rendere effettiva la partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio, anche esaminando le proposte, istanze e petizioni dagli stessi presentate, secondo le modalità indicate nella legge e nel presente statuto. A tale scopo sarà data massima attuazione, anche mediante l'adozione di opportuni strumenti regolamentari, alle disposizioni sulla trasparenza e partecipazione all'azione amministrativa previste nella legge 8 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;
  - p) per la realizzazione e la gestione coordinata delle opere e dei servizi il Consorzio può partecipare ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 34/1994 a Consorzi di secondo grado;
  - q) alla gestione, salvaguardia ed utilizzo delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994,

n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

#### Art. 5

##### Compiti di vigilanza e intervento sul territorio

1. Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 4, lettere i) e l), il Consorzio:
  - a) tiene informate la Regione Toscana e la Provincia di Lucca, ente competente in materia di bonifica, dell'attuazione del piano generale di bonifica;
  - b) ove gliene sia fatto obbligo dalla Provincia competente, ai sensi della l.r. 34/1994, esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo trascorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

#### CAPO II

##### Organi del Consorzio e procedure elettorali e di nomina

#### Art. 6

##### Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) il Consiglio dei delegati;
  - b) la Deputazione amministrativa;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi consortili esercitano le funzioni e le competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Nella loro composizione si tiene conto delle diverse aree territoriali.

#### SEZIONE I

##### Consiglio dei delegati

#### Art. 7

##### Costituzione

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da trentanove componenti di cui venti eletti dai consorziati e diciannove nominati dalla Provincia competente, prescelti fra gli amministratori dei comuni e delle comunità montane rientranti anche parzialmente nei due comprensori di bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 34/1994.

#### Art. 8

##### Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non possono essere eletti quali delegati:
  - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
  - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  - e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  - f) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  - g) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio, eccezion fatta per le liti tributarie o aventi per oggetto l'ammontare del contributo consortile;
  - h) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio elettorale;
  - i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.
2. Sono incompatibili con la carica di delegato:
  - a) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Consorzio, salvo che entro dieci giorni dall'elezione o comunque dal momento in cui l'incompatibilità fosse sopravvenuta, l'interessato faccia venir meno la condizione d'incompatibilità;
  - b) i dipendenti del Consorzio, salvo che entro dieci giorni dall'elezione o comunque dal momento in cui

- l'incompatibilità fosse sopravvenuta, l'interessato faccia venir meno la condizione d'incompatibilità.
3. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato di minori contributi.

#### Art. 9

##### Funzioni del Consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio:
- a) eleggere nel suo seno, nell'ordine e con distinte votazioni, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione, che deve essere composta per il 51 per cento da membri eletti dai consorziati e per il 49 per cento da membri nominati dalla Provincia competente.
  - b) nominare il Collegio dei revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
  - c) deliberare la convocazione del corpo elettorale;
  - d) deliberare lo Statuto e le relative modificazioni;
  - e) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul piano di organizzazione variabile e sugli accordi integrativi aziendali;
  - f) deliberare sul piano generale di bonifica e sulle sue modifiche e variazioni;
  - g) deliberare sui programmi generali di attività del Consorzio, tra cui il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
  - h) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
  - i) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata e approvare il perimetro di contribuenza ed il relativo piano di classifica;
  - j) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
  - k) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
  - l) stabilire gli indirizzi e i criteri per l'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
  - m) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto dell'articolo 12 lettera l);
  - n) deliberare la partecipazione a enti, società e/o associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio;
  - o) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
  - p) redigere, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
  - q) nominare commissioni speciali di studio;
  - r) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione amministrativa;
  - s) deliberare la misura delle indennità e dei gettoni previsti a favore degli organi consortili;
  - t) deliberare sulla ubicazione della sede legale e di eventuali altre sedi;
  - u) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
  - v) deliberare la revoca del mandato al Presidente e agli altri membri degli organi consortili qualora ricorrano le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dallo Statuto;
  - w) deliberare la revoca del mandato al Presidente su richiesta di almeno un quinto dei delegati.
2. Un apposito regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio dei delegati, con la maggioranza dei componenti, disciplina l'organizzazione dei lavori del Consiglio ed i diritti dei consiglieri secondo le norme di legge e del presente Statuto.

#### Art. 10

##### Convocazione

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati, mediante lettera raccomandata, con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 18 comma 6.
3. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione.
4. La convocazione deve esser fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altri mezzi purché sia comprovata la certezza della ricezione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.
8. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal delegato più anziano d'età.
9. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio dei delegati è convocato dal delegato più anziano d'età.

## SEZIONE II

### Deputazione amministrativa

#### Art. 11

##### Composizione

1. La Deputazione amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio e da altri otto membri eletti ai termini dell'articolo 9 lettera a) del presente Statuto.
2. Nella Deputazione devono essere rappresentate perlomeno due Province.
3. In seno alla Deputazione amministrativa deve esserci almeno un rappresentante per sezione.

#### Art. 12

##### Funzioni della Deputazione amministrativa

1. Spetta alla Deputazione:
  - a) deliberare la convocazione del Consiglio dei delegati;
  - b) approvare la lista degli aventi diritto al voto;
  - c) nominare i componenti dei seggi elettorali e determinare i relativi compensi;
  - d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
  - e) deliberare su reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle operazioni;
  - f) predisporre i regolamenti e le norme per il funzionamento dei servizi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - g) predisporre il piano di organizzazione variabile e gli accordi integrativi aziendali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - h) deliberare sull'assunzione e sulla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e del direttore;
  - i) predisporre il bilancio preventivo ed eventuali variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
  - k) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
  - l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
  - m) proporre al Consiglio il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
  - n) deliberare sui progetti fino al livello definitivo, sulle perizie di variante che prevedono un aumento di spesa e le relative domande di concessione;
  - o) deliberare sui criteri per l'affidamento dei lavori e delle forniture per l'espletamento dei servizi;
  - p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
  - q) provvedere, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
  - r) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
  - s) sovrintendere alla regolare conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
  - t) nominare commissioni nell'ambito delle proprie funzioni;
  - u) dare attuazione al piano generale di bonifica;
  - v) deliberare sugli schemi di convenzione, protocolli d'intesa e accordi di programma, dando mandato al Presidente per la loro sottoscrizione;

- w) provvedere e deliberare nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 13  
Provvedimenti d'urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 14  
Convocazione

1. La Deputazione viene convocata su iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione hanno luogo, di norma, nella sede consorziale.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo altre modalità stabilite dalla Deputazione amministrativa con apposito atto. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fax o e-mail non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente, in caso d'urgenza, ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai Deputati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.
7. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente la Deputazione è convocata dal deputato più anziano d'età.

SEZIONE III  
Presidenza

Art. 15  
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
2. In particolare il Presidente:
  - a) presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;
  - b) sovrintende all'amministrazione consorziale e vigila sull'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto, con la collaborazione del direttore del Consorzio;
  - c) cura le relazioni con l'esterno e rappresenta il Consorzio in particolare nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e con tutti gli altri enti pubblici e privati ed associazioni che vengono in relazione con il Consorzio;
  - d) sottoscrive le convenzioni, i protocolli d'intesa e gli accordi di programma, deliberati dalla Deputazione;
  - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
  - f) può affidare ai componenti la Deputazione specifiche deleghe attinenti all'attività dell'ente;
  - g) decreta, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa. Tali atti sono sottoposti alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese.
  - h) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa.

Art. 16  
Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE IV  
Collegio dei revisori dei conti

Art. 17  
Costituzione e durata

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dalla Provincia competente. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili.
2. Al membro effettivo nominato dalla Provincia competente è affidata la presidenza del Collegio.
3. Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nell'articolo 8 del presente Statuto nonché la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori dei conti.
4. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati o la Provincia competente provvedono con le modalità di cui ai commi precedenti alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione.
8. I componenti del Collegio durano in carica quanto il Consiglio dei delegati e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 18  
Funzioni e procedure

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
  - a) esamina il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
  - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce trimestralmente al Presidente del Consorzio e agli organi collegiali del Consorzio;
  - c) verifica trimestralmente la legittimità delle deliberazioni consortili non sottoposte a controllo da parte della Provincia competente, presentando eventuali rilievi ed osservazioni agli organi consortili;
  - d) presenta annualmente alla Provincia competente una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati di cui alla lettera c).
2. Il Presidente, o un altro componente del Collegio dei revisori dei conti da lui delegato, se invitato, deve partecipare alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa.
3. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
4. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
5. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
7. Su richiesta di almeno un terzo dei rispettivi componenti, il Consiglio e la Deputazione possono richiedere al Collegio di esprimere un parere preventivo in ordine ad un atto da assumere.

Art. 19  
Compenso

1. Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro nomina.

SEZIONE V  
Disposizioni comuni agli organi

Art. 20  
Accettazione delle cariche

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo del Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato o alle altre cariche consorziali.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti preferenziali immediatamente inferiore, all'interno della lista di appartenenza.
4. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al comma 2 decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'articolo 49 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione valgono le norme dell'articolo 25.
6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

#### Art. 21

##### Durata delle cariche

1. Tutti i componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili; decadono dalla carica, indipendentemente dal momento della nomina o elezione, allo spirare del mandato.

#### Art. 22

##### Scadenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della propria nomina.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui all'articolo 20.
3. Le elezioni devono essere indette almeno tre mesi prima della scadenza degli organi e il Presidente uscente convoca il nuovo consiglio entro quarantacinque giorni dalle elezioni consortili.
4. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all'articolo 20, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà limitata agli atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla scadenza degli organi.

#### Art. 23

##### Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio o consegnate personalmente a mano e assunte immediatamente all'ufficio protocollo del Consorzio nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'organo di appartenenza.

#### Art. 24

##### Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall'articolo 29.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione della qualità di rappresentante di enti, di cui all'articolo 7, produce la perdita della carica di delegato.
5. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
6. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
7. Alla sostituzione dei delegati nominati dalla Provincia competente provvede la Provincia stessa. I Consiglieri nominati dalla Provincia competente, che per qualche ragione decadono dalle loro cariche di amministratori presso gli enti lo devono comunicare al Consorzio mediante lettera raccomandata.

## Art. 25

## Vacanza dalle cariche

1. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei deputati cessano dalla carica, per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
2. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
3. Nel caso che il numero dei delegati eletti risulti ridotto a meno dei due terzi, il corpo elettorale dovrà essere convocato entro tre mesi per la sostituzione dell'intero Consiglio.

## Art. 26

## Rimborso delle spese e indennità di carica

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio nonché un'indennità di carica o un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità prestabilite dal Consiglio con apposita deliberazione.
2. Al Presidente oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, viene corrisposto un compenso mensile fisso determinato dal Consiglio dei delegati.

## SEZIONE VI

## Disposizioni procedurali degli organi collegiali

## Art. 27

## Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dei delegati, di norma, sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica.
2. Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
3. Le sedute della Deputazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vicepresidente.

## Art. 28

## Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei

1. L'amministrazione può chiamare ad intervenire alle riunioni degli organi dipendenti del Consorzio, amministratori o funzionari di altri enti, e chiunque possa fornire chiarimenti o informazioni su determinati problemi attinenti all'attività consortile.

## Art. 29

## Astensioni

1. Il consigliere od il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello del Consorzio, deve preliminarmente darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
2. Nell'ipotesi in cui la deliberazione sia stata assunta con il voto determinante del consigliere o del deputato in conflitto di interessi, l'organo provvederà a rimuoverlo dalla carica proclamandone la decadenza, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni. L'atto deliberativo assunto con il voto determinante del delegato o del deputato in conflitto d'interessi è nullo.

## Art. 30

## Votazioni

1. Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione dell'approvazione o modifica dello Statuto consortile per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
6. Gli astenuti ai sensi dell'articolo 29 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

#### Art. 31

##### Verbale delle sedute

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, dal direttore, dal verbalizzante nonché dagli eventuali scrutatori.

#### SEZIONE VII

##### Forme di pubblicità

#### Art. 32

##### Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali sono pubblicate, pena nullità, entro sette giorni dall'adozione mediante affissione al pubblico per cinque giorni consecutivi presso l'albo del Consorzio.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo della Provincia competente diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
3. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza devono essere immediatamente esecutive e sono pubblicate il primo giorno lavorativo immediatamente successivo all'approvazione.

#### Art. 33

##### Visione e copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.

#### Art. 34

##### Ricorso contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro le deliberazioni non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia competente da parte di qualsiasi interessato nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dell'atto, esclusivamente per il contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
4. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.

#### CAPO III

##### Corpo elettorale e procedimento di voto

#### SEZIONE I

##### Corpo elettorale

## Art. 35

## Attribuzioni - Costituzione - Diritto di voto

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i consorziati proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nel perimetro di contribuenza ed iscritti nel catasto consortile e dai soggetti di cui all'articolo 15 comma 6 della l.r. 34/1994.
2. Compete al corpo elettorale l'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di competenza dei consorziati ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
3. Hanno diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 che abbiano compiuto i diciotto anni di età e godano dei diritti civili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. Sono iscritti, a richiesta, solidalmente con i proprietari, nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nel catasto consortile unitamente ai proprietari ed in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
6. Ogni contribuente ha diritto ad un voto, nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per lo stesso immobile gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per delega conferita ad uno solo degli iscritti.
7. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita rappresentanza dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante.
8. La rappresentanza di cui al comma 7 deve essere conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge. L'individuazione del rappresentante dei partecipanti alla comunione avviene mediante dichiarazione resa dalla maggioranza degli intestatari autenticata nelle forme di legge, dai soggetti individuati dalla legge, quali notai, segretari comunali, cancellieri, giudici di pace, consiglieri comunali e provinciali nonché dai funzionari del Consorzio che siano stati all'uopo designati dal Presidente. Si considerano autentiche anche le firme accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della Regione, Provincia o Comune, in corso di validità. La fotocopia deve permettere di identificare almeno i seguenti elementi: nome e cognome, luogo e data di nascita, data del rilascio e autorità che ha rilasciato il documento. Errori formali o nell'autentica relativamente ai candidati possono essere regolarizzati entro tre giorni dalla comunicazione fatta anche per telegramma al primo dei presentatori.
9. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il possessore della maggiore quota o, in alternativa, il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.
10. Qualora il nominativo del primo intestatario figuri partecipante a più comunioni, viene considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior contributo, mentre per le restanti partite viene individuato, salvo presentazione di delega, il secondo intestatario.

## Art. 36

## Svolgimento attività elettorali

1. Tutte le attività relative alle elezioni consortili quali: la dislocazione dei seggi, le procedure per la presentazione dei titoli di legittimazione, le norme per la costituzione dei seggi, le modalità per la scelta del Presidente dei seggi e degli scrutatori nonché ogni altra attività saranno disciplinate da apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio dei delegati.

## Art. 37

## Esercizio del diritto di voto

1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

## Art. 38

## Deleghe

1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un voto.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono delegare anche i familiari conviventi.

3. La delega, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 8, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi di cui all'articolo 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

#### Art. 39

##### Sezioni elettorali

1. I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti tra gli aventi diritto al voto con votazione pro-capite.
2. Al fine dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in cinque sezioni di cui due rurali e tre urbane.
3. Ogni sezione elettorale ha diritto di eleggere quattro delegati. Il totale dei delegati eletti dai consorziati è quindi di venti.
4. Per formare le varie sezioni rurali la percentuale di contribuenza deve essere raggiunta considerando un numero intero di aventi diritto al voto opportunamente approssimato per difetto. In caso di contributi di pari importo, gli aventi diritto al voto vengono disposti in ordine alfabetico.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
6. Ogni lista deve comprendere otto nominativi di candidati così distribuiti: quattro consorziati le cui proprietà ricadono nel comprensorio n. 12 e quattro consorziati le cui proprietà ricadono nel comprensorio n. 13. In ciascuna lista dovranno essere rappresentate almeno due Province con un minimo di due candidati ciascuna.
7. La suddivisione in sezioni è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. La parità di carico contributivo deve sussistere tra le sezioni di uguale categoria.
8. La contribuenza cui si fa riferimento ai fini delle elezioni consortili è quella risultante dall'applicazione del piano di classifica ai contribuenti secondo le risultanze dell'ultimo piano di riparto approvato alla data di convocazione del corpo elettorale.

#### Art. 40

##### Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocato il corpo elettorale. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
  - a) le generalità;
  - b) in caso di rappresentanza necessaria di cui all'articolo 35, anche le generalità dei soggetti rappresentati ai sensi dello stesso articolo;
  - c) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto nonché l'indicazione della sezione alla quale appartiene ai sensi dell'articolo 39.
2. La deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, dovrà essere pubblicata oltreché nell'albo consortile, anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei comuni anzidetti.
4. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei comuni e nelle frazioni e centri urbani, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Del deposito dovrà essere data notizia sulla stampa locale e regionale.
5. Nel manifesto dovrà essere riportato il contenuto dell'articolo 35 del presente Statuto.

#### Art. 41

##### Reclamo contro la lista degli aventi diritto al voto

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto debbono essere diretti alla Deputazione amministrativa e inviati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
2. La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco medesimo. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

SEZIONE II  
Procedimento elettorale

Art. 42  
Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione dell'assemblea elettorale viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'albo consorziale, nell'albo pretorio delle Province, dei Comuni e centri urbani ricadenti nel comprensorio almeno trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per le elezioni.
2. Nelle tre settimane che precedono la data di riunione dell'assemblea elettorale, sarà inoltre pubblicato un avviso su un quotidiano di diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va fatto richiamo, per i particolari dettagli, al manifesto murale.
3. Nel manifesto saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali, e sarà altresì riassunto il testo degli articoli 38 e 39 del presente Statuto. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'amministrazione, di cui all'articolo 9 lettera p).
4. Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione amministrativa riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dagli articoli 40 e 41.
5. Il Consorzio provvederà, inoltre, ad inviare a ciascun contribuente apposita nota informativa nella quale verranno riportati il giorno e l'orario delle votazioni nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto.

Art. 43  
Costituzione dei seggi

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente, nominato tra i consorziati e da tre scrutatori tutti nominati dalla Deputazione amministrativa mediante apposita deliberazione. Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei componenti, in accordo con il Presidente del seggio.
2. Le indennità da corrisondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 44  
Scheda per la votazione e presentazione delle liste

1. Per ogni sezione elettorale le votazioni avvengono contemporaneamente con schede distinte.
2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni sezione, debitamente timbrate dall'amministrazione del consorzio dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'articolo 46.
3. Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.
4. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere otto, come indicato all'articolo 39 comma 6. Di ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
5. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro le ore diciotto del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale all'ufficio segreteria del Consorzio che ne accuserà ricevuta indicandone il giorno e l'ora di ricezione.
6. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge previste per l'elezione negli enti locali o da dipendenti del Consorzio all'uopo designati dal Presidente.
7. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
8. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
9. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
10. Possono essere espresse fino ad un massimo di tre preferenze.
11. Il Consorzio provvederà una volta accertate le liste a darne informazione agli elettori mediante pubblicazione su manifesti da affiggere in tutti i comuni e frazioni ricadenti nel comprensorio.

12. Le liste accettate, distinte per ciascuna sezione, saranno trascritte dal Consorzio, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
13. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella ed a fianco dei ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
14. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.
15. L'elettore può altresì dare la preferenza a singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampati a fianco dei nominativi medesimi.
16. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche a consorziati appartenenti alla medesima sezione, non compresi nella lista presentata. A tal fine sulle schede saranno tracciate, in ogni caso, a seconda di quanti sono i consiglieri da eleggere, tante righe in bianco sulle quali l'elettore può scrivere i nomi dei candidati prescelti. Non può essere votato, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella sezione.
17. In mancanza di lista il voto è validamente espresso quando il candidato è ben identificato con nome, cognome e data di nascita.
18. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al regolamento elettorale di cui all'articolo 36 del presente Statuto.

Art. 45  
Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto della sezione.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita documentazione riconosciuta valida, esibita e consegnata dall'interessato.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore.
4. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.
5. Il Presidente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun elettore, secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto all'esercizio del voto.
6. Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nella lista degli aventi diritto al voto.
7. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno che possa rendere identificabile l'elettore.
8. Il Presidente decide sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui all'articolo 46.

Art. 46  
Scrutinio - Verbale

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto suddividendole per sezioni.
2. Di tali operazioni e del numero delle schede nulle o non utilizzate, delle deleghe e degli altri atti, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio in plico sigillato unitamente alle schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 47  
Validità ed efficacia delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati tre delegati dei quattro spettanti ad ogni sezione.
3. Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore è assegnato il rimanente delegato.
4. Nel caso che due liste ottengano lo stesso numero di voti ad ognuna di esse viene attribuito lo stesso numero di delegati.
5. Nel caso che venga presentata una sola lista risultano eletti i quattro nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali comprendendo nella graduatoria anche i nominativi aggiunti ai sensi dell'articolo 44.
6. Ai fini della graduatoria interna alla lista, i voti preferenziali si aggiungono ai voti della lista stessa.

7. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato e a parità di importo il candidato anagraficamente più anziano.

#### Art. 48

##### Verbali relativi alle operazioni elettorali - Reclami

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente.
2. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
3. La Deputazione amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami, delibera i risultati delle votazioni, la nomina degli eletti e convoca il nuovo Consiglio per l'insediamento;
4. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Provincia competente.
5. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Provincia competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

#### Art. 49

##### Rinuncia di qualcuno degli eletti

1. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'articolo 20 la Deputazione amministrativa procederà alla proclamazione del subentrante ai sensi del citato articolo.

## TITOLO II

### Partecipazione

#### Art. 50

##### Forme di partecipazione

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 in materia di accesso ai documenti il Consorzio si impegna a promuovere azioni di conoscenza della propria attività mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l'invio, a richiesta, dell'elenco delle delibere degli organi consortili agli enti locali ricadenti nel comprensorio.
2. Il Consorzio, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela si impegna ad esaminare gli esposti dei consorziati avverso i propri atti.
3. Particolare attenzione, inoltre, è rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita dell'ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, il Consorzio si adopera per dare una corretta e capillare informazione all'utenza al fine di permettere alla stessa di partecipare all'elettorato attivo e passivo.
4. E' altresì cura dell'amministrazione inviare, in occasione della convocazione del corpo elettorale, apposita nota informativa nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per esercitare il diritto di voto.
5. Su richiesta sottoscritta da almeno cento consorziati, il Presidente del Consorzio convoca il Consiglio dei delegati per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta.
6. Nella richiesta di cui al comma 5 potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
7. La comunicazione della convocazione del Consiglio avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 5 ed è comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati.
8. Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno ascolta i delegati dei consorziati di cui al comma 6, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
9. Se il Consiglio dei delegati ritiene di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui al comma 5 ed illustrate dai delegati dei consorziati, indica sinteticamente nella sua deliberazione le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
10. Le decisioni del Consiglio sono integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati di cui al comma 6.
11. Nel caso in cui il Consiglio debba adottare delle decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente - se gliene faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri - convoca una assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
12. All'assemblea possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti o associazioni operanti nella zona interessata.

## TITOLO III

Direzione - Amministrazione

## SEZIONE I

Direttore - Regolamenti interni

## Art. 51

Direttore del consorzio

1. Il direttore è nominato dalla Deputazione amministrativa, tra i soggetti provvisti di adeguata preparazione, di comprovata professionalità, esperienza e capacità gestionale.
2. Il direttore collabora in via immediata con l'amministrazione verso la quale risponde del proprio operato.
3. Il direttore sovrintende all'intera organizzazione degli uffici del Consorzio, ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento, assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica di appartenenza.
4. Il direttore contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente.
5. Il direttore oltre a quanto previsto nel piano di organizzazione del personale svolge le seguenti funzioni:
  - a) esercita funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
  - b) sovrintende, avendone poteri di supremazia gerarchica, al personale dell'ente e ne è il responsabile;
  - c) effettua controlli sulla situazione amministrativa e finanziaria dell'ente;
  - d) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in relazione con il Consorzio;
  - e) in assenza del Presidente, del Vicepresidente, ovvero di altro componente degli organi consortili all'uopo delegato, provvede alle incombenze di competenza dell'amministrazione ove siano contemplati termini di decadenza ovvero possa, dalla loro omissione, derivare danno alle opere ed agli interessi del Consorzio, salvo ratifica da parte dei competenti organi;
  - f) è di norma segretario degli organi consortili e di eventuali commissioni speciali alle quali partecipa con voto consultivo;
  - g) assiste il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 15;
  - h) decreta sui progetti esecutivi, sulle perizie di variante senza aumento di spesa e sull'affidamento dei lavori;
  - i) presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
  - j) firma i contratti, i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili e gli altri atti del Consorzio;
  - k) ordina i pagamenti e le riscossioni;
  - l) in caso di calamità e di urgenza, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica della Deputazione amministrativa, autorizza l'esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza, approva l'elenco delle opere danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti e trasmette alla Provincia competente l'elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi della calamità;
  - m) decreta sull'affidamento di forniture, servizi e incarichi professionali con le modalità ed entro i limiti a lui concessi da apposito regolamento;
6. Il Direttore svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio.

## Art. 52

Regolamenti interni

1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consortili, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio dei delegati.
2. Nell'organizzazione interna degli uffici possono essere previste figure dirigenziali aventi funzioni e responsabilità stabilite dai regolamenti.

## SEZIONE II

Amministrazione

## Art. 53

Esercizio finanziario del Consorzio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore non possano essere rispettati i termini di cui al comma 2, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, salvo i casi di forza maggiore per ottemperare a disposizioni di legge o al contratto collettivo.

#### Art. 54

##### Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spesa od entrata.
3. Nella predisposizione del bilancio le spese relative all'attività di manutenzione su ciascun comprensorio, detratte le spese generali, tengono conto dell'importo della contribuzione emessa sugli stessi.
5. Insieme al bilancio di previsione, viene predisposto ed approvato il bilancio pluriennale del Consorzio, che evidenzia la programmazione dell'attività dell'ente, nonché delle entrate e delle spese, sia correnti che d'investimento, su base almeno triennale.
6. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

#### Art. 55

##### Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario della situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
2. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
  - a) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo della chiusura di esercizio;
  - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
  - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine di esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
5. Il conto consuntivo presentato unitamente alla relazione illustrativa, predisposta dalla Deputazione amministrativa, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese alle norme statutarie o regolamentari ed al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.
6. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
7. La relazione illustrativa del Consiglio dei delegati dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

### SEZIONE III

#### Riparto della contribuzione

#### Art. 56

##### Piano di classifica e di riparto

1. La spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, idrauliche e di difesa del suolo, nonché le spese di funzionamento del Consorzio e quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio è ripartita, in ragione dei benefici, sulla base di apposito piano di classifica.
2. Nella valutazione del beneficio finale oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Norme per la bonifica integrale), il piano di classifica tiene conto anche di quanto prevede l'articolo 18 del r.d. 523/1904, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 36/1994 e di quanto previsto all'articolo 16 della l.r. 34/1994.

3. Il piano di classifica, approvato dal Consiglio dei delegati è sottoposto all'approvazione della Provincia competente a norma dell'articolo 29 della l.r. 34/1994.

Art. 57

Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di riscossione tributi.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione amministrativa che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede a adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.
3. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

SEZIONE IV

Tesoreria

Art. 58

Servizio di tesoreria

1. Le funzioni di tesoreria e cassa del Consorzio sono affidate ad un istituto di credito o a società o enti riconosciuti dalla legge per lo svolgimento di tali funzioni.

Art. 59

Ordini di riscossione e mandati di pagamento

1. Il tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base a ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consortili.
2. Entro i limiti stabiliti dal bilancio il tesoriere dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
3. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal direttore e/o dal responsabile del servizio.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l'emissione di regolare mandato.